Disciplinare operativo per gli interventi sociali della Misura Servizi FNA

FNA 2025 esercizio 2026 e programmazione territoriale 2026–2027

Art. 1. Oggetto e riferimenti

Il presente disciplinare regola l'attivazione, l'erogazione e la liquidazione dei voucher relativi agli interventi integrativi sociali della Misura Servizi FNA, mediante i soggetti iscritti alla Sezione 1 dell'Albo dell'Ambito Territoriale Sociale di Seriate.

Si applicano la DGR XII/6320 del 15 giugno 2026, in particolare il paragrafo 2.2.1 dell'Allegato 3, i successivi atti regionali, il Piano operativo dell'Ambito e l'avviso generale di accreditamento. Il presente disciplinare riguarda gli interventi sociali di competenza dell'Ambito.

Art. 2. Destinatari e progetto

Sono destinatari le persone con disabilità o anziane non autosufficienti ammesse agli interventi secondo la disciplina regionale e la programmazione dell'Ambito. I requisiti di accesso, le eventuali priorità, le incompatibilità e le sospensioni sono quelli previsti dagli atti applicabili alla specifica annualità.

Gli interventi sono definiti a seguito della valutazione multidimensionale e inseriti nel progetto individuale, nel PAI o nel progetto di vita. Il progetto indica obiettivi, prestazioni, quantità, durata, budget, fonti di finanziamento e modalità di verifica, assicurando il raccordo con i servizi già attivi e l'assenza di doppio finanziamento.

Per gli interventi attivati mediante voucher, la scelta dell'erogatore compete alla persona beneficiaria o a chi la rappresenta, con il supporto dei servizi competenti, tra i soggetti iscritti per gli interventi necessari e aderenti alle condizioni economiche applicabili.

Art. 3. Interventi e professionalità

Sono attivabili gli interventi sociali ammessi dalla programmazione regionale e territoriale, effettivamente previsti nel progetto. Le aree seguenti non costituiscono un'autorizzazione generale al finanziamento di ogni attività.

Area	Prestazioni e profili richiesti
Assistenza alla persona e domiciliarità	Cura e igiene personale, aiuto nelle attività quotidiane e domestiche, pasti e commissioni. ASA o OSS per le attività di rispettiva competenza; eventuali altre figure solo per attività consentite dai relativi profili e dagli atti della misura.
Interventi socioeducativi	Autonomie personali e sociali, competenze relazionali, organizzazione della quotidianità e accompagnamento educativo. Educatore con titolo o qualifica richiesti per gli interventi propri del profilo. Per attività di supporto all'autonomia e alla partecipazione in contesti domiciliari ed extrascolastici che non richiedano la qualifica di educatore professionale può essere impiegato l'assistente educativo, secondo quanto previsto dall'avviso.
Sollievo e sostegno familiare	Supporto temporaneo e sostituzione del caregiver nelle attività autorizzate, anche in contesti diurni ove ammessi. ASA, OSS o educatore secondo la natura dell'intervento; per le strutture devono sussistere le autorizzazioni richieste.
Socializzazione e partecipazione	Attività e accompagnamento nei contesti di vita e della comunità. Educatore per gli interventi educativi; ASA o OSS per l'assistenza connessa, secondo le competenze e il progetto.
Supporto ai caregiver	Orientamento, formazione, sostegno alle competenze di cura e gruppi di confronto. Professionisti qualificati per l'attività; il supporto psicologico è svolto da psicologi abilitati e iscritti all'albo.
Interventi integrativi	Supporto pratico e organizzativo, accesso ai servizi e accompagnamento, quando ammissibili e funzionali al progetto. Figure e mezzi idonei, individuati in base alle attività e alle disposizioni applicabili.

Art. 4. Budget individuale e tariffe

Le risorse e i limiti del budget individuale sono quelli stabiliti dalla disciplina regionale e dagli atti di programmazione dell'Ambito. I parametri mensili o annuali riconosciuti dalla Regione per gli interventi integrativi sociali costituiscono limiti del budget di progetto e non tariffe orarie dell'erogatore.

Per le persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo molto elevato e per le persone anziane non autosufficienti ad alto bisogno assistenziale si applicano le condizioni, gli importi e il computo dei mesi di presa in carico previsti dal paragrafo 2.2.1 dell'Allegato 3 alla DGR XII/6320/2026 e dalle successive disposizioni. Per le altre condizioni assistenziali indicate dallo stesso paragrafo si applicano i criteri e i limiti approvati nella programmazione territoriale.

Si applicano le tariffe e i criteri dell'articolo 3.1 dell'avviso generale, determinati sulla voce «Costo del lavoro per base asta» delle tabelle territoriali CCNL cooperative sociali di Bergamo, decorrenza ottobre 2025. Le tariffe includono sicurezza e incidenza del 15% dei costi generali; l'IVA si aggiunge solo se dovuta. Le ulteriori prestazioni prive di tariffa richiedono la preventiva disciplina economica prevista dall'avviso.

Quando previsto e autorizzato nel progetto, le specifiche attività di coordinamento tecnico sono valorizzate e liquidate secondo l'articolo 3.1 dell'avviso, entro il limite del 5% delle ore di intervento diretto e alla tariffa ivi prevista per il profilo E1.

Il valore del voucher è dato dalla somma dei prodotti tra quantità autorizzate e tariffe applicabili, oltre all'IVA se dovuta, entro il budget individuale e i limiti della misura. L'importo liquidabile corrisponde alle prestazioni effettivamente rese e documentate; le quantità non utilizzate non sono pagate.

Gli interventi finanziati dalla Misura Servizi FNA sono gratuiti per il beneficiario. L'erogatore non può richiedere anticipi, integrazioni, compartecipazioni o altri oneri per le prestazioni autorizzate. Anche l'IVA, se dovuta, è a carico del finanziamento pubblico e deve rientrare nel budget del progetto.

Art. 5. Attivazione e periodo di erogazione

L'Ufficio di Piano comunica all'erogatore l'autorizzazione scritta, con gli elementi indicati all'articolo 9 dell'avviso generale. Le prestazioni iniziano dalla data autorizzata, successiva all'efficacia dell'accreditamento e all'accettazione delle condizioni operative ed economiche.

Il periodo finanziabile è quello previsto per la persona dalla disciplina regionale, dalle disposizioni transitorie e dal Piano operativo territoriale 2026–2027. Restano disciplinati dai rispettivi atti gli interventi precedentemente autorizzati nell'ambito di rapporti già validamente costituiti.

Art. 6. Erogazione e variazioni

L'erogatore rispetta il progetto, garantisce personale qualificato, continuità del servizio e raccordo con l'Ufficio di Piano e i servizi competenti. Comunica tempestivamente assenze, sospensioni, ricoveri, rinunce o altri eventi che incidano sulle prestazioni o sul diritto al finanziamento.

Le modifiche sostanziali del progetto sono definite dai servizi competenti, con la valutazione multidimensionale quando necessaria. Le variazioni di prestazioni, quantità, durata o budget richiedono autorizzazione preventiva dell'amministrazione.

La persona può chiedere la sostituzione dell'erogatore. Il passaggio è coordinato dai servizi per assicurare la continuità e la corretta imputazione delle prestazioni e del budget.

Art. 7. Rendicontazione e liquidazione

L'erogatore presenta all'Ufficio di Piano, tramite PEC e con periodicità bimestrale posticipata, la richiesta di liquidazione del voucher e il rendiconto delle prestazioni effettivamente svolte. Per ogni beneficiario sono indicati il riferimento del progetto, il periodo, le date, le prestazioni effettuate, le quantità, il profilo professionale impiegato, la tariffa applicabile e l'importo richiesto.

Al rendiconto sono allegati i registri delle attività e l'eventuale ulteriore documentazione prevista dall'Ambito o dagli atti della Misura. Le presenze e le prestazioni sono attestabili mediante registro sottoscritto dall'operatore e dal beneficiario o da chi lo rappresenta; eventuali modalità alternative, motivate dalle condizioni della persona, sono preventivamente definite dall'Ufficio di Piano.

L'Ambito, verificata la corrispondenza tra le prestazioni autorizzate e quelle rendicontate, procede alla liquidazione del voucher direttamente al soggetto erogatore scelto dal beneficiario, entro il budget assegnato.

Restano in capo al soggetto erogatore gli adempimenti fiscali, contabili e contributivi previsti dalla normativa vigente in relazione alle prestazioni effettuate.

Art. 8. Monitoraggio e controlli

L'Ufficio di Piano verifica l'andamento del progetto, la regolare esecuzione e l'utilizzo delle risorse, anche mediante confronto con il beneficiario e l'erogatore. Può richiedere documenti, chiarimenti ed effettuare verifiche nel rispetto della normativa sulla riservatezza.

L'erogatore conserva la documentazione per i termini prescritti e collabora ai controlli dell'Ambito e degli enti finanziatori. Le irregolarità sono trattate secondo l'articolo 11 dell'avviso, ferme restando la sospensione dei pagamenti non dovuti e le procedure di recupero.

Art. 9. Aggiornamenti e rinvio

Il disciplinare si applica alla programmazione FNA richiamata. Gli aggiornamenti per le successive annualità sono approvati e pubblicati dall'Ambito e comunicati agli iscritti. La revisione delle tariffe segue l'articolo 3.3 dell'avviso.

Per quanto non previsto si applicano l'avviso generale, il progetto autorizzato e le disposizioni nazionali, regionali e territoriali della misura.